

22.11.2017 – Relazione a Clero di Trento
LA CHIESA A SERVIZIO DELLE «FAMIGLIE FERITE»:
IL CAP. VIII DI AMORIS LAETITIA
(1a parte)

1. La cura pastorale dei «divorziati risposati» a partire dall’Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio*

Una specifica attenzione per la cura pastorale dei fedeli, che sperimentano il fallimento del loro matrimonio e accedono ad una nuova unione, risale al decennio successivo alla conclusione del Concilio Vaticano II. In precedenza verso queste situazioni prevaleva un approccio di tipo morale: la preoccupazione in altri termini era quella di esprimere un giudizio morale negativo e affermare la loro esclusione dai sacramenti. Esempio per comprendere questo tipo di approccio è il can. 2356 del Codice di Diritto Canonico del 1917, che definiva quanti, dopo un primo matrimonio religioso contraevano un nuovo vincolo civile, “bigami” e privi della buona fama («*infames*»), prevedendo per loro la scomunica o quanto meno un interdetto personale¹. Significativo poi è il fatto che solo nel 1973 una lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede indirizzata ai Presidenti delle Conferenze Episcopali permetteva la sepoltura ecclesiastica per quei fedeli che al momento della morte si trovavano in situazione matrimoniale irregolare². E’ evidente che un tale approccio era preoccupato unicamente di condannare la situazione matrimoniale irregolare e di spingere chi si trovava in tale situazione a recuperare una condizione matrimoniale regolare ponendo fine alla nuova unione. Accanto a questa posizione di principio assai decisa, va detto che nel periodo di vigenza del Codice di Diritto Canonico del 1917 è attestata una prassi in foro interno, per dare soluzione a casi particolari³.

La visione personalistica del matrimonio e l’importanza attribuita all’amore, coniugale proprie del Concilio Vaticano II, fecero maturare una sensibilità diversa, più attenta alla situazione esistenziale di chi ha vissuto

¹¹ «*Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint, sunt ipso facto infames; et si, sprete Ordinarii monitione, in illicito contubernio persistent, pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel personali interdicto plectantur.*»

² SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera circolare *Complures conferentiae* del 29.05.1973 (EV 4/2508).

³ Significativo è un passaggio di una lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1973 che parlando delle situazioni matrimoniali irregolari accenna ad una «*probata Ecclesiae praxis in foro interno*»: Per quanto riguarda l’ammissione ai sacramenti, gli ordinari del luogo vogliono, da una parte, invitare all’osservanza della disciplina vigente della chiesa, e, dall’altra, fare in modo che i pastori delle anime abbiano una particolare sollecitudine verso coloro che vivono in una unione irregolare, applicando nella soluzione di tali casi, oltre ad altri giusti mezzi, l’approvata prassi della chiesa in foro interno» (SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Haec Congregatio* a tutti i vescovi sull’indissolubilità del matrimonio dell’11.04.1973 (EV 4/2363).

l'esperienza del fallimento del proprio matrimonio e ha intrapreso una nuova unione. Il moltiplicarsi delle situazioni matrimoniali irregolari, a motivo anche di una legislazione civile permissiva nei confronti del divorzio, esigeva dalla Chiesa una risposta che non si limitasse ad un giudizio di condanna. Maturò così un atteggiamento nuovo, che, pur ribadendo il giudizio morale negativo e l'esclusione dai sacramenti, si preoccupava di offrire accoglienza e accompagnamento a quei fedeli, che vivendo in situazione matrimoniale irregolare, sentivano il desiderio di partecipare alla vita della Chiesa. Per l'Italia ne è testimonianza la nota *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari e difficili* pubblicata da due Commissioni episcopali della CEI (la Commissione per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e la Commissione per la famiglia) in data 26.04.1979⁴. Questo documento è importante perché in parecchi punti venne ripreso successivamente nell'Esortazione Apostolica postsinodale *Familiaris Consortio*. L'obiettivo dichiarato esplicitamente è di proporre una prassi pastorale per le unioni matrimoniali irregolari, con particolare riguardo alla situazione dei divorziati risposati.

Nel Sinodo dei Vescovi del 1980, dedicato al tema *Matrimonio e famiglia nel mondo contemporaneo*, apparve con chiarezza la necessità di trovare il modo di accompagnare pastoralmente chi dopo la rottura di un primo matrimonio aveva intrapreso una nuova unione. Significative le parole del card. Ratzinger, relatore del Sinodo, nel suo intervento iniziale: «Il problema dei divorziati risposati, che sono veramente fedeli e desiderano partecipare alla vita della Chiesa, è uno dei casi più gravi della cura pastorale e in moltissimi paesi. Spetterà al Sinodo indicare ai pastori le vie giuste in questo campo»⁵.

Nell'Esortazione postsinodale *Familiaris Consortio* troviamo al n. 84 una chiara indicazione a favore di una specifica attenzione per le situazioni matrimoniali irregolari, in particolare per i divorziati risposati: «La Chiesa infatti, costituita per condurre a salvezza tutti gli uomini, in particolare i battezzati, non può abbandonare a se stessi coloro che - già congiunti con il vincolo matrimoniale sacramentale - hanno cercato di passare a nuove nozze. Perciò si sforzerà, senza stancarsi, di mettere a loro disposizione i suoi mezzi di salvezza»⁶. Pur ribadendo la non ammissione ai sacramenti di questi fedeli, *Familiaris Consortio* ricorda che essi possono e devono comunque partecipare alla vita della Chiesa: «Insieme col Sinodo, esorto caldamente i pastori e l'intera comunità dei fedeli affinché aiutino i divorziati procurando con sollecita carità che non si considerino separati dalla Chiesa, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede

⁴ Si può consultare questa nota nell'Enchiridion CEI vol III nn. 3397-3467.

⁵ Testo citato da Regno Documenti, 1980 n. 21, p. 487.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap *Familiaris Consortio* n. 84.

cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio. La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, si dimostri madre misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella speranza»⁷.

Non solo appartengono alla Chiesa, ma, nonostante le limitazioni conseguenti alla loro condizione matrimoniale, possono fare in essa un cammino di salvezza: «Con ferma fiducia essa crede che anche quanti si sono allontanati dal comandamento del Signore ed in tale stato tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza se avranno perseverato nella preghiera, nella penitenza e nella carità». *Amoris Laetitia* lo ribadisce: «Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo» (n. 299).

Importante è pure l'invito a distinguere le diverse situazioni: «Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e sono moralmente certi in coscienza, che il precedente matrimonio, irrimediabilmente distrutto, non era mai stato valido». Osservo che questa raccomandazione è stata poco considerata. L'affermazione immediatamente successiva che comunque tutti i fedeli che vivono in una nuova unione non possono accostarsi all'eucaristia di fatto ha portato a considerare superfluo distinguere tra le varie situazioni. E' interessante notare che *Amoris Laetitia* sottolinea la necessità di porre attenzione a non rinchiudere tutte le situazioni concrete entro un'unica classificazione: «I divorziati che vivono una nuova unione, per esempio, possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono essere catalogate o rinchiusi in affermazioni troppo rigide senza lasciare spazio a un adeguato discernimento personale e pastorale. (...) I Padri sinodali hanno affermato che il discernimento dei Pastori deve sempre farsi "distinguendo adeguatamente", con uno sguardo che discerna bene le situazioni. Sappiamo che non esistono "semplici ricette"».

Tornando a *Familiaris Consortio*, il grande merito è quello di avere aperto, accanto alla via per così dire «giuridica» della dichiarazione di nullità del matrimonio, una via «pastorale» finalizzata ad aiutare i divorziati risposati a partecipare alla vita della Chiesa accettando anche le limitazioni legate alla loro condizione matrimoniale. La portata innovativa di *Familiaris Consortio* fu recepita solo parzialmente forse perché oscurata nell'opinione pubblica dalla conferma della non ammissione ai sacramenti. Su questo punto si è concentrato nei decenni successivi l'interesse dei teologi e dei pastori, facendo perdere di vista l'importanza di un accompagnamento pastorale. Nonostante le benemerite

⁷ Ibidem.

iniziative messe in atto in molte chiese particolari, la pastorale delle situazioni matrimoniali irregolari non è diventata patrimonio comune di tutte le comunità cristiane. Va detto che l'insoddisfazione diffusa per la soluzione data al problema dei sacramenti condizionava anche le iniziative pastorali che a molti apparivano insufficienti e pertanto venivano tralasciate. In altri termini anche dopo *Familiaris Consortio* hanno prevalso due atteggiamenti estremi. Da una parte è continuato in alcuni un atteggiamento che potremmo definire «moralistico», per cui a partire da un giudizio morale negativo per la situazione matrimoniale irregolare non vi erano soluzioni al di fuori della cessazione della nuova unione. Dall'altra, invece, molti ritenevano ingiustificata la disciplina della chiesa che nega l'accesso ai sacramenti e di conseguenza consideravano insufficienti se non inutili le iniziative pastorali per questa categoria di fedeli. Vorrei far notare come entrambe queste posizioni in fondo non si fanno carico della domanda dei fedeli che vivono la sofferenza di un matrimonio fallito, siano essi solo separati o abbiano instaurato una nuova unione.

2. Il dibattito sulla disciplina relativa ai «divorziati risposati» tra la Familiaris Consortio e il percorso sinodale 2014-2015

Il periodo successivo a *Familiaris Consortio* è segnato da un irrigidimento in senso «oggettivo» della disciplina, in quanto vari interventi magisteriali sottolinearono la priorità da dare alla dimensione oggettiva.

Particolarmente importante è la Lettera della Congregazione della Dottrina della Fede del 14.09.1994, che interviene in seguito ad una proposta di tre Vescovi tedeschi, i quali avevano prospettato una soluzione di coscienza per quei casi in cui i fedeli fossero convinti della nullità del loro matrimonio ma non fossero in grado di dimostrarla in foro esterno. Questa soluzione è interessante perché cerca di conciliare la dimensione oggettiva con quella soggettiva dando valore al giudizio della coscienza, illuminata dal confronto con una guida spirituale. La lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede fa prevalere l'elemento oggettivo: sia il matrimonio che la comunione eucaristica hanno una dimensione oggettiva che li sottrae a valutazioni soggettive (il giudizio della coscienza). Pertanto «Fedele alla parola di Gesù Cristo, la Chiesa afferma di non poter riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il precedente matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio e perciò non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione»

Sulla stessa linea anche la Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi del 24.06.2000 e l'Es. Ap. di Benedetto XVI *Sacramentum Caritatis* n. 29.

Questi interventi non hanno chiuso il dibattito: l'accentuazione della dimensione oggettiva aveva il vantaggio della chiarezza, ma rischiava di non dare alcun peso al discernimento delle diverse situazioni che pure era stato sottolineato da *Familiaris Consortio*. Di qui le continue proposte da parte di teologi e pastoralisti per giustificare un cambio della disciplina circa l'accesso ai sacramenti. Lo stesso papa Benedetto XVI affermò la necessità di continuare a studiare il problema. Possiamo recensire quattro vie proposte per superare la disciplina in vigore:

- 1) ripensare l'indissolubilità del matrimonio: non norma giuridica ma norma morale (un ideale da raggiungere)
- 2) allargare il potere di scioglimento del Papa anche al matrimonio rato e consumato (la rottura irreparabile tra i coniugi equivale alla morte del matrimonio)
- 3) introdurre anche nella chiesa cattolica la prassi della chiesa ortodossa di concedere nuove nozze per permettere l'accesso ai sacramenti
- 4) ammettere una soluzione «in foro interno» (cf proposta dei vescovi tedeschi dell'Oberrhein)

Va osservato come nessuna di queste vie è stata recepita da AL nonostante nel dibattito sinodale siano state riproposte. AL ripropone nella sua interezza il valore dell'indissolubilità del matrimonio (cf n. 211: pastorale prematrimoniale e matrimoniale come pastorale del vincolo; n. 315: spiritualità matrimoniale come spiritualità del vincolo abitato dall'amore divino). Il ruolo del vincolo è particolarmente affermato all'inizio del cap. VIII al n. 291.

3. L'indissolubilità del matrimonio e l'impossibilità di nuove nozze

Per accogliere la disciplina della Chiesa è fondamentale comprendere la dottrina relativa alla indissolubilità del matrimonio. Come afferma la *Familiaris Consortio* al n. 20 «Radicata nella personale e totale donazione dei coniugi e richiesta dal bene dei figli, l'indissolubilità del matrimonio trova la sua verità ultima nel disegno che Dio ha manifestato nella sua Rivelazione: Egli vuole e dona l'indissolubilità matrimoniale come frutto, segno ed esigenza dell'amore assolutamente fedele che Dio ha per l'uomo e che il Signore Gesù vive per la sua Chiesa».

In particolare è importante cogliere la giustificazione teologica dell'indissolubilità. Nelle Tesi di cristologia sul sacramento del matrimonio, pubblicate dalla Commissione Teologica Internazionale nel 1977 è così presentata «Essendo Cristo l'unico sposo della chiesa, il matrimonio cristiano non può diventare e restare un'immagine autentica dell'amore di Cristo per la Chiesa senza partecipare alla fedeltà che definisce Cristo come sposo della chiesa. Quali che siano il dolore e le difficoltà psicologiche che ne possano derivare è perciò

impossibile consacrare a Cristo, per farne un segno o un sacramento del suo mistero, un amore coniugale che implicasse il divorzio di uno dei due contraenti o di tutti e due insieme, nel caso che il primo matrimonio sia veramente valido: cosa, questa, che in più di un caso non è evidente. Ma se il divorzio, secondo il suo scopo, dichiara d'ora in poi sciolta un'unione legittima e permette quindi di stabilirne un'altra, come è possibile pretendere che il Cristo possa fare di questo secondo "matrimonio" un'immagine reale del suo rapporto personale con la Chiesa? Benché possa avere un certo rispetto per alcuni aspetti, specialmente nel caso del coniuge ingiustamente abbandonato, il nuovo matrimonio dei divorziati non può essere un sacramento e crea un'incapacità obiettiva a ricevere l'eucaristia»⁸:

L'indissolubilità assoluta del matrimonio rato e consumato appartiene all'insegnamento costante del Magistero ordinario ed è stata sempre considerata «*saltem doctrina catholica*». In anni recenti poi il Magistero pontificio si è pronunciato nel senso che tale dottrina appartiene al deposito della fede ed è da tenersi in modo definitivo. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana del 21 gennaio 2000 ha affermato in proposito: «Emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal Magistero della Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio. Tale dottrina infatti è stata esplicitamente proposta dai Romani Pontefici in termini categorici, in modo costante e in un arco di tempo sufficientemente lungo. Essa è stata fatta propria e insegnata da tutti i Vescovi in comunione con la Sede di Pietro nella consapevolezza che deve essere sempre mantenuta e accettata dai fedeli. In questo senso è stata riproposta dal *Catechismo della Chiesa Cattolica*. Si tratta d'altronde di una dottrina confermata dalla prassi plurisecolare della Chiesa, mantenuta con piena fedeltà e con eroismo, a volte anche di fronte a gravi pressioni dei potenti di questo mondo» (n.8).

4. La situazione dei fedeli che vivono in una nuova unione

Anche se membri a pieno titolo della Chiesa, i fedeli che dopo la separazione e/o il divorzio intraprendono una nuova unione vengono a trovarsi in una situazione particolare caratterizzata da alcune limitazioni: la più importante riguarda l'accesso ai sacramenti. Non mi sembra corretto, almeno da un punto di vista giuridico/canonico, parlare di una «non piena comunione», come fa la nota della CEI del 1979⁹: si potrebbe piuttosto dire che la loro è una partecipazione «imperfetta» alla vita ecclesiale.

⁸Cf. EV/VI, 463-478.

⁹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, LA CATECHESI E LA CULTURA E COMMISSIONE PER LA FAMIGLIA, Nota pastorale *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari e difficili* 26.04.1969 (ECEI III, 3422).

I documenti del magistero per definire la situazione di questi fedeli ricorrono a due diverse espressioni: la prima è «peccato grave» nell'accezione del can. 915¹⁰, l'altra, usata in molti interventi di carattere più pastorale, è «incompatibilità oggettiva». Vorrei sottolineare come entrambe le espressioni facciano riferimento alla dimensione oggettiva, cioè ad una condizione generale e astratta, che non considera sia la singolarità della vicenda del fedele sia le sue intenzioni soggettive. Per quanto riguarda l'applicazione della categoria del peccato alla condizione di chi vive in situazioni matrimoniali irregolari è evidente che viene usata in una accezione particolare, prescindendo dagli aspetti soggettivi che contribuiscono a configurare la realtà del peccato personale. La teologia morale ha sempre individuato il peccato grave non solo a partire dalla materia (dimensione oggettiva) ma anche dalla dimensione soggettiva (piena avvertenza e deliberata volontà). Quando si afferma che chi vive in situazione matrimoniale irregolare è in stato di peccato, si fa riferimento ad una dimensione oggettiva, che di per sé non comporta la presenza anche della dimensione soggettiva. Ciò spiega perché in *Amoris Laetitia* n. 302 venga affermato che «non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante». A questo proposito mi sembra di poter condividere l'interpretazione data a questo passaggio di *Amoris Laetitia* da Giampaolo Dianin: «Papa Francesco vuole superare l'equiparazione tra situazione irregolare e peccato mortale. Da una parte evidenzia che di fronte alle esigenze del Vangelo tutti ci troviamo in qualche forma di irregolarità; dall'altra riconosce che dietro una situazione irregolare ci possono essere tante circostanze che esigono di valutare meglio l'aspetto soggettivo della colpa. Va ricordato che, nel caso dei divorziati risposati, il magistero ha sempre parlato di una condizione di peccato oggettivo che contraddice la verità sul matrimonio e si è sempre espresso con prudenza sul tema del peccato personale (*de internis neque ecclesia iudicat*). La chiesa lascia a Dio il giudizio sulle persone. Anche Giovanni Paolo II, a questo proposito affermava: “Il giudizio sullo stato di grazia spetta soltanto all'interessato, trattandosi di una valutazione di coscienza” (*Ecclesia de Eucharistia*, 37). La non ammissione all'eucaristia è sempre stata un giudizio sullo stato di vita non sulla loro anima che solo Dio conosce»¹¹.

Personalmente ritengo preferibile per spiegare la posizione nella chiesa di chi vive in situazione matrimoniale irregolare la categoria di «incompatibilità oggettiva», a cui fa riferimento *Familiaris Consortio*¹².

In che cosa consiste questa incompatibilità oggettiva? Lo possiamo comprendere considerando il reciproco intrinseco legame esistente tra matrimonio ed eucaristia. Fin dall'Antico Testamento il rapporto di Alleanza tra Dio e il suo

¹⁰ PONTIFICIO CONSIGLIO DEI TESTI LEGISLATIVI, Dichiarazione del 24.06.2000,

¹¹ G. DIANIN, *Accompagnare, discernere, integrare*, in *Studia Patavina* 64(2017) 2 p. 333.

¹² «Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia» (n. 84).

popolo è stato descritto in termini sponsali. Nella nuova Alleanza la chiesa è la sposa dell'Agnello, che nella pasqua Cristo associa nell'amore e nella fedeltà. L'eucaristia è il memoriale permanente di questo patto indissolubile: in essa infatti si realizza l'unione dei fedeli con Cristo Capo e l'unità visibile tra le membra del Corpo mistico, che si impegnano a corrispondere fedelmente a questo amore. Se tutti i sacramenti, traendo la loro origine dal mistero pasquale di Cristo, hanno relazione con l'eucaristia, in maniera tutta particolare questa relazione vale per il matrimonio. I battezzati che si sposano nel Signore sono chiamati a vivere nella loro esperienza matrimoniale il mistero d'amore sponsale tra Cristo e la sua chiesa. Nella comunione eucaristica essi trovano la forza per essere un corpo solo in Cristo (1Cor. 10,17), nell'unità e nella fedeltà di un patto indissolubile. La rottura del vincolo matrimoniale (con le nuove nozze o con l'instaurazione di una nuova convivenza *more uxorio*) rende impossibile agli sposi di essere segno dell'amore di Dio. Di conseguenza essi si pongono in contrasto anche con l'eucaristia, che tale amore rende presente.

Per impostare correttamente il problema della non ammissione dei divorziati risposati all'Eucaristia e all'assoluzione sacramentale occorre tener presente che i sacramenti non devono essere visti solo come «mezzi» della grazia, ma anche, e prima di tutto, come «segni della fede». Essi infatti «in quanto segni, hanno poi la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati “sacramenti delle fidei” (S.C. n.59). La non ammissione dei divorziati risposati ai sacramenti non è una «punizione», ma è un dovere di coerenza e di fedeltà da parte della chiesa con il significato stesso dei sacramenti. La chiesa non è «padrona dei sacramenti. essi sono di Cristo e nel celebrarli essa deve essere fedele al suo Signore: è la fedeltà alla parola del Signore che esige «coerenza» tra il «linguaggio sacramentale» e il «linguaggio esistenziale»¹³.

Un altro aspetto da tenere presente è il carattere visibile e sociale del matrimonio, da una parte, e della partecipazione ai sacramenti (eucaristia e penitenza) dall'altra. Sia il matrimonio che la partecipazione ai sacramenti dell'eucaristia e della penitenza entrano a costituire la comunione visibile della chiesa, riguardano cioè non solo il rapporto del singolo fedele con Dio, ma edificano la chiesa come comunità di salvezza.

Possiamo quindi concludere che nella condizione di chi vive una nuova unione va distinta una responsabilità morale (che possiamo ricondurre alla categoria del peccato) e una incompatibilità oggettiva (che invece attiene alla dimensione sacramentale della chiesa intesa come comunità visibile). Certamente nella vicenda esistenziale di chi vive in situazione matrimoniale irregolare vi è

¹³ Va rilevato che tale coerenza non dovrebbe riguardare solo le situazioni matrimoniali irregolari, ma anche altre situazioni esistenziali che oggettivamente sono incompatibili con la partecipazione all'Eucaristia. Del resto il can. 915 del CIC stabilisce che non devono essere ammessi alla sacra comunione «coloro che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto».

anche una responsabilità soggettiva, di minore o maggiore gravità (peccato veniale/grave). Tale responsabilità pertanto talora può anche aver configurato un peccato grave (si pensi ad es. alla responsabilità per la separazione dal coniuge o anche per responsabilità connesse con la nascita di una nuova unione perché ad es. si è provocato il fallimento del matrimonio del nuovo partner). Ciò però non comporta automaticamente che lo stato di peccato grave permanga anche dopo il pentimento¹⁴. Analogamente è problematica l'equiparazione tra la condizione di chi vive una nuova unione magari dopo un percorso carico di travaglio e di sofferenza e lo stato di chi, non essendo ancora separato tradisce il coniuge. Di conseguenza non mi sembra corretto definire sempre e comunque adulterio la nuova unione.

Tocchiamo qui il nodo che rende difficile la questione dei divorziati risposati, cioè il rapporto tra dimensione oggettiva e soggettiva. Pur dovendo venire entrambe prese in considerazione, nessuna delle due da sola arriva a risolvere il nodo tra la misericordia, che chiede di privilegiare la condizione soggettiva del fedele e la fedeltà alla verità che invece porta a chiedere il rispetto della oggettività del suo stato di vita. La disciplina che si era affermata a partire da *Familiaris Consortio* soprattutto in seguito alla Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1994¹⁵ accentuava (e in qualche modo assolutizzava) la dimensione oggettiva. In *Amoris laetitia* Papa Francesco cerca di recuperare la dimensione soggettiva, preoccupato che la Chiesa si mostri madre misericordiosa, anche a costo di garantire meno la santità visibile della Chiesa: «La strada delineata da papa Francesco trova soprattutto nella misericordia la sua chiave interpretativa. Sullo sfondo c'è l'amore incondizionato di Dio che si fa prossimo a quanti sono feriti (*Amoris Laetitia* 311); c'è il balsamo della misericordia (*Amoris Laetitia* 309) che si traduce nel dono di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita (*Amoris Laetitia* 297)»¹⁶.

Questa valorizzazione della dimensione soggettiva porta anche a riconoscere gli aspetti positivi presenti nelle unioni definite «irregolari» perché non rispondenti alla pienezza della proposta cristiana. Di conseguenza l'atteggiamento pastorale dovrà essere «costruttivo» come troviamo affermato in *Amoris Laetitia* 294: «Tutte queste situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo. Si tratta di accoglierle e accompagnarle con pazienza e delicatezza».

+Pierantonio Pavanello

¹⁴ Si deve distinguere tra l'atto del peccato che provoca effetti permanenti e il peccato permanente.

¹⁵ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati*, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_14091994_rec-holy-comm-by-divorced_it.html

¹⁶ G. DIANIN, art. cit. p. 336.